

AVV. LUIGI D'AMBROSIO

Piazza Garibaldi n. 23
70122 Bari
tel.- fax 0805240344
mail: luigidambrosio@frazupi.it
PEC: dambrosio.luigi@avvocatibari.legalmail.it

AVV. PIERMASSIMO CHIRULLI

STUDIO LEGALE LUCIANI - ATP
Via Tirso, 92
00198 Roma
tel. 0690236028 - fax 0669307159
mail: piermassimo.chirulli@studiolegaleluciani.it
PEC: chirulli.piermassimo@coabrindisi.legalmail.it

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO – ROMA

Ricorso in appello ex art. 131 c.p.a.

dell'avv. **LUCIA PARCHITELLI**, nata a Noci (Bari) il 19.7.1981 e ivi residente alla via Neil Armstrong n. 8 (cod. fisc. PRCLCU81L59F915V), in qualità di cittadina elettrice iscritta nelle liste elettorali del Comune di Noci (BA) e di candidata alle elezioni del Presidente e del Consiglio Regionale della Puglia svoltesi in data 23-24.11.2025, rappresentata e difesa, giusta procura ex art. 83 c.p.c., dagli avv.ti Piermassimo Chirulli (cod. fisc. CHRPMS73C28C424J; pec chirulli.piermassimo@coabrindisi.legalmail.it; fax 0669307159) e Luigi d'Ambrosio (cod. fisc. DMBLGU64P02A662O – pec dambrosio.luigi@avvocatibari.legalmail.it – fax 0805240344), con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi di posta elettronica certificata dei difensori,

contro

la Regione Puglia, in persona del Presidente p.t. (cod. fisc. 80017210727), rappresentata e difesa in primo grado dagli avvocati Rossana Lanza e Anna Bucci;

e nei confronti

del sig. Giovanni Vurchio (cod. fisc. VRCGNN71L12A285V), rappresentato e difeso in primo grado dall'avv. Massimo Ingravalle,

per l'annullamento e la riforma

della sentenza del TAR Puglia-Bari n. 616 resa *inter partes* in data 21.5.2026, non notificata;

e per il conseguente annullamento

- del verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'appello di Bari del 9 gennaio 2026 avente ad oggetto "Elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Puglia del 23 e 24 novembre 2025" e delle operazioni elettorali del medesimo Ufficio nella parte in cui:

- all'esito delle operazioni di attribuzione degli "ulteriori 27 seggi", dei 7 seggi spettanti al gruppo di liste Partito Democratico ne ha attribuiti 3 alla circoscrizione BAT in luogo di 2, spettando, invece, il settimo alla circoscrizione di Bari, con

conseguente elezione dell'avv. Lucia Parchitelli, attualmente prima dei non eletti per la lista della circoscrizione Bari del Partito Democratico;

- è stato proclamato eletto quale consigliere regionale per la lista di Partito Democratico nella circoscrizione BAT il sig. Giovanni Vurchio in luogo dell'avv. Lucia Parchitelli;
- non sono stati attribuiti alla coalizione del Presidente proclamato Antonio Decaro 32 seggi (in subordine 31 e 30) in luogo dei 29 effettivamente assegnati, seggi ulteriori di contro assegnati alla coalizione del candidato presidente non proclamato Luigi Lobuono;
- dei predetti seggi, non sono stati attribuiti alla lista Partito Democratico della circoscrizione di Bari 2 seggi ulteriori (in subordine 1 seggio ulteriore);

nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi, e in particolare, senza pretesa di completezza:

- l'atto di proclamazione degli eletti, in *parte qua*, di cui al verbale dell'Ufficio Centrale Regionale del 7-9.1.2026;
- il provvedimento del 7.1.2026 dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Bari in cui sono stati dichiarati infondati i rilievi presentati dall'avv. Lucia Parchitelli nella memoria del 29.12.2025;
- le operazioni dell'Ufficio Centrale Regionale di cui al MOD. 283_AR Puglia 2025 Verbale dell'Ufficio Centrale Regionale e la pubblicazione n. 18r Istruzioni per le operazioni degli uffici circoscrizionali e per l'Ufficio Centrale Regionale;
- la deliberazione di Consiglio Regionale n. 2 del 2.2.2026, di convalida degli eletti;

per la correzione

dei risultati elettorali con:

- rideterminazione della ripartizione dei seggi tra le liste circoscrizionali del Partito Democratico con l'attribuzione alla lista circoscrizionale di Bari di 4 seggi anziché 3 e a quella della BAT di 2 seggi in luogo di 3, all'esito risultando eletta consigliere regionale l'avv. Lucia Parchitelli nella lista circoscrizionale di Bari Partito Democratico in luogo del sig. Giovanni Vurchio candidato nella lista circoscrizionale Partito Democratico nella circoscrizione BAT;
- rideterminazione dei seggi spettanti alla coalizione collegata al presidente proclamato Antonio Decaro nella misura di 32 seggi in luogo di 29, ovvero in subordine di 31 in luogo

di 29 ovvero, in via ulteriormente gradata, di 30 in luogo di 29, con conseguente assegnazione di un ulteriore seggio alla lista Partito Democratico nella circoscrizione di Bari;

per l'accertamento del diritto

dell'avv. Lucia Parchitelli a essere proclamata eletta quale consigliere regionale.

Abstract

Gli esiti delle elezioni per il Presidente della Giunta e il Consiglio regionale della Puglia del novembre 2025 sono stati illegittimamente condizionati dalla erronea interpretazione della legge n. 108/1968 e dalla legge regionale n. 2/2005, come successivamente modificate e integrate dalla l. reg. n. 7/2015, in manifesta violazione dei principi che devono governare il sistema elettorale proporzionale (sia pur con i correttivi stabiliti dalla legge), come dimostrato plasticamente dalle seguenti emblematiche circostanze, che riguardano tutte le liste ovviamente ma che per comodità espositiva si limitano ai casi di seguito evidenziati:

- la odierna deducente, candidata nella circoscrizione di Bari nella lista Partito Democratico (d'ora innanzi solo PD), pur avendo conseguito 22.933 voti di preferenza non è risultata eletta, liddove nella circoscrizione BAT tre candidati della lista PD, che in totale hanno ottenuto solo 18.691 preferenze, hanno ottenuto tre seggi;
- la lista PD (ma ciò vale per tutte le altre liste) ha ottenuto 344.193 voti nella Regione Puglia, di cui 112.849 nella circoscrizione di Bari (32.79%) e 22.736 nella circoscrizione BAT (6.60%) ma in entrambe le circoscrizioni il PD ha ottenuto lo stesso numero di seggi (3 per ciascuna);
- la circoscrizione di Bari conta 1.226.784 abitanti e quello della BAT 390.616; in entrambe le circoscrizioni, in relazione a tutte le coalizioni concorrenti, sono stati assegnati in totale 9 seggi;
- nella circoscrizione di Foggia (abitanti 599.028, meno della metà di quelli della circoscrizione di Bari) risultano assegnati in totale 10 seggi;
- la coalizione di gruppi di liste vincente, qualunque sia la percentuale di voti validi ottenuti in percentuale superiore al 40%, si vede sempre e comunque attribuire 29 seggi, così come la coalizione perdente consegue sempre e comunque 21 seggi qualunque sia la percentuale di voti ottenuti, in un sistema elettorale proporzionale, così espressamente qualificato dalla norma regionale.

La corretta interpretazione della norma disciplinante il procedimento elettorale pugliese non avrebbe dovuto condurre a una distorsione di tal genere.

In ogni caso, ove si ritenga che le norme regionali invece dispongano nei sensi indicati dall'Ufficio Centrale Regionale, che ha rigettato le osservazioni presentate sul punto dalla deducente, le stesse sarebbero costituzionalmente illegittime.

Il TAR di Bari, nonostante tali oggettive circostanze (sintomatiche di una evidente patologia, conseguente a opzioni interpretative erranee o in subordine e alle stesse previsioni delle norme regionali), ha rigettato il ricorso proposto dall'avv. Parchitelli sulla base tuttavia di argomentazioni che si prestano a censura.

FATTO

1.- L'avv. Lucia Parchitelli si è candidata per le elezioni del 23-24.11.2025 del Consiglio Regionale della Puglia nel gruppo di liste Partito Democratico nella circoscrizione elettorale di Bari.

Il gruppo di liste PD, concluse le operazioni elettorali, giusta verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Bari in data 7, 8 e 9 gennaio 2026 e convalida del Consiglio Regionale della Puglia in data 2.2.2026, ha conseguito complessivamente 14 seggi nel Consiglio Regionale, di cui 3 nella circoscrizione di Bari e 3 nella circoscrizione BAT (pag. 153 e pagg. 157 e segg. verbale).

All'esito delle operazioni elettorali, la deducente è risultata prima dei non eletti pur avendo ottenuto 22.933 preferenze (pag. 179 verbale), e pertanto è titolare dell'interesse attuale e concreto all'annullamento in *parte qua* delle operazioni elettorali impugnate in funzione dell'attribuzione al gruppo di liste PD del quarto seggio nella circoscrizione di Bari in luogo del terzo seggio erroneamente attribuito alla circoscrizione BAT, con conseguente proclamazione dell'avv. Lucia Parchitelli a consigliere regionale.

Inoltre, la deducente, in quanto cittadina elettrici, è titolare dell'interesse alla legittimità delle operazioni elettorali ai fini del corretto risultato elettorale e della sua coerenza rispetto ai voti espressi dagli elettori.

2.- Orbene, è accaduto che l'Ufficio Elettorale, in sede di attribuzione dei 50 seggi del Consiglio regionale - erroneamente interpretando le norme disciplinanti le relative operazioni, di cui alla l. 17.2.1968, n. 108 e alla l.r. 9.2.2005 n. 2, come modificata dalla l.r. 10.3.2015, n. 7 - ha proceduto:

i) a ripartire i 7 seggi attribuiti al gruppo di liste PD in sede di attribuzione degli “ulteriori 27 seggi” di cui all’art. 15, l. n. 108/1968, come modificato dall’art. 10, l.r. n. 2/2005, poi sostituito dall’art. 9, l.r. n. 7/2015 (d’ora innanzi anche solo “art. 15”), in esecuzione degli adempimenti di cui al comma 5 dell’art. 15, assegnandone 1 alla circoscrizione elettorale di Bari e 2 alla circoscrizione elettorale BAT, liddove avrebbe dovuto procedere esattamente in senso inverso;

ii) ad attribuire alla coalizione di gruppi collegata al presidente proclamato Antonio Decaro solo 29 seggi su 50 in asserita applicazione dell’art. 15, comma 6, ritenendo erroneamente che il numero di 29 seggi da attribuire alla coalizione di gruppi che ha conseguito una percentuale di voti validi superiore al 40% costituisca un numero massimo con conseguente indifferenza del numero totale di voti ottenuti dalla coalizione vincente, che nella specie è pari al 63.99% con riferimento ai voti validi conseguiti nella regione ai sensi dell’art. 15, comma 4, determinando in tal modo una sorta di premio di minoranza di 21 seggi del tutto sconnessa dal concreto risultato elettorale e non considerando che in applicazione del sistema proporzionale il numero di seggi da assegnare alla coalizione collegata con il candidato presidente proclamato Antonio Decaro avrebbe dovuto essere sicuramente maggiore.

Ne è derivato un risultato elettorale alterato sia in danno della odierna appellante, che a seguito di entrambe le errate operazioni surriferite si è vista sostanzialmente sottrarre il seggio alla stessa spettante nella circoscrizione di Bari, sia in pregiudizio della corretta volontà degli elettori, stante la errata distribuzione dei seggi tra circoscrizioni e tra contrapposte coalizioni di gruppi di liste.

3.- Gli atti del procedimento elettorale indicati in epigrafe sono stati impugnati dall’avv. Parchitelli con rituale ricorso dinanzi al TAR Puglia-Bari per i motivi di seguito sintetizzati:

- (*sub B*) l’Ufficio centrale regionale ha utilizzato in modo scorretto la graduatoria dei voti residuati nella seconda fase del procedimento elettorale, poiché, una volta esaurita la graduatoria, il criterio applicabile - sulla base di un’interpretazione della legge conforme a Costituzione ovvero rimettendo la questione alla Corte Costituzionale nel caso di impossibilità di seguire questa linea ermeneutica - non sarebbe il riavvolgimento dalla prima posizione, ma il passaggio alla maggior cifra assoluta di voti, in applicazione del quale il seggio contestato sarebbe spettato alla circoscrizione di Bari;

- (*sub C*) è erronea l'attribuzione dei seggi alla coalizione vincente, in quanto il premio di maggioranza ha nella specie operato quale tetto massimo anziché come soglia minima, comprimendo la rappresentanza proporzionale della coalizione al di sotto del risultato che le sarebbe spettato in base ai voti conseguiti (32 seggi piuttosto che il numero fisso e massimo di 29). Di qui la violazione dei principi costituzionali di proporzionalità, ragionevolezza e rappresentanza democratica, con necessità di modificare gli esiti delle elezioni ovvero, nel caso di impossibilità di interpretazione conforme, di rimettere la questione alla Corte Costituzionale sotto tale profilo.

4.- Il TAR adito, con sentenza n. 616 del 21.5.2026, nel contraddittorio con le parti costituite, ha rigettato il ricorso.

La sentenza del TAR Puglia, Bari, n. 616 del 21.5.2026 è errata e merita di essere riformata per i seguenti motivi in

DIRITTO

A. In via preliminare: sul procedimento di assegnazione dei seggi.

Il già citato art. 15, l. n. 108/1968, come successivamente modificato dalle ll.rr. nn. 2/2005 e 7/2015, disciplina le operazioni rimesse all'Ufficio Centrale Regionale ai fini dell'assegnazione dei 50 seggi e della proclamazione degli eletti.

Il procedimento, pur se **unitario**, è bifasico:

a.- la prima fase, che si compone a sua volta di due sub-fasi, è funzionale all'attribuzione dei "primi 23 seggi" sui 50 del Consiglio regionale;

b.- nella seconda fase si assegnano gli "ulteriori 27 seggi".

a.- prima fase

L'Ufficio procede al riparto dei primi 23 seggi:

i) inizia (prima sub-fase) ad attribuire alle circoscrizioni i seggi conseguiti esclusivamente a quoziente pieno e, in immediata successione,

ii) procede (seconda sub-fase) a ripartire, a livello di collegio unico regionale (d'ora innanzi, C.U.R.), i seggi residuati dalle operazioni della prima sub-fase tra le liste circoscrizionali del medesimo gruppo. Per l'attribuzione dei seggi nella seconda sub-fase, l'Ufficio predispone una graduatoria delle liste circoscrizionali del medesimo gruppo in senso decrescente ad iniziare con quella che ha conseguito il maggior numero di voti residui.

In particolare, per l'**assegnazione dei seggi a quoziente pieno**, per ciascuna delle sei

circoscrizioni elettorali l'Ufficio:

- divide il totale delle cifre elettorali (somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista nella circoscrizione) di tutte le liste ammesse al riparto per il numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale;
- attribuisce quindi a ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista.

Con riferimento al gruppo di liste PD l'Ufficio ha accertato che:

- nella circoscrizione di Bari la lista ha ottenuto 112.849 voti, numero che diviso per il quoziente circoscrizionale di 45.810 (pag. 25 verbale) ha determinato l'attribuzione di due seggi a quoziente pieno e un numero di voti di lista residuati pari a 21.229 (pag. 26 verbale);
- nella circoscrizione BAT la lista ha conseguito 22.736 voti (pag. 35 verbale) numero che, impossibile da dividere per il quoziente circoscrizionale di 35.295 (pagg. 34 verbale) perché inferiore ad esso, ha determinato un numero di voti di lista residuati pari a 22.736, uguale a quello dei voti conseguiti nella circoscrizione (pag. 35 verbale).

I voti complessivamente conseguiti dal gruppo di liste PD nelle circoscrizioni sono i seguenti (in ordine decrescente), come emerge dalla tabella a pag. 77 del verbale:

circoscrizione	Voti conseguiti (cifra elettorale)
Bari	112.849
Lecce	73.340
Foggia	53.329
Brindisi	40.041
Taranto	41.868
BAT	22.736

Con riferimento a tutte le circoscrizioni, all'esito delle operazioni sin qui descritte, il gruppo di liste PD ha conseguito 6 seggi a quoziente pieno: 2 nella circoscrizione di Bari, nessuna nella BAT, 1 ciascuna in quelle di Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto (pag. 77 verbale).

Per l'**assegnazione dei seggi a livello di C.U.R.**, da effettuarsi sulla scorta dei voti residuati (seconda sub-fase), l'art. 15, comma 5, lett. a), n. 2, dispone la somma dei voti

residuati di ogni lista (trattasi di tutti i voti ulteriori rispetto a quelli che hanno determinato l'attribuzione dei seggi a quoziente pieno) che, unitamente ai voti delle liste che non hanno conseguito nessun seggio per insufficienza del quoziente, concorrono all'assegnazione dei seggi in sede di C.U.R.

I dati in questione sono riassunti nella tabella predisposta dall'Ufficio a pagina 82 del verbale, con specificazione dei voti residuati di tutti i gruppi di liste a livello circoscrizionale e regionale.

Dopo tali operazioni, l'Ufficio (pag. 83 verbale) ha accertato la necessità di attribuire in sede di C.U.R. 14 seggi (determinati sottraendo i 9 già assegnati con il sistema dei quozienti interi dai 23 complessivi), e ha quindi provveduto a ripartirli dapprima tra i gruppi di liste e poi tra le relative liste circoscrizionali in base alla posizione di queste nella graduatoria.

Per l'assegnazione ad ogni gruppo di liste dei seggi non assegnati nella prima sub-fase, l'art. 15, comma 5, lett. e), prevede che gli stessi siano ripartiti in sede di C.U.R. tra liste circoscrizionali del medesimo gruppo seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente elettorale circoscrizionale.

Eseguite tali operazioni, è stato attribuito un seggio al gruppo di liste PD (pag. 88 verbale) poi assegnato alla circoscrizione BAT in quanto prima in graduatoria (pag. 97 verbale).

In conclusione, quanto alla prima fase relativa alla attribuzione dei “primi 23 seggi”, il gruppo di liste PD ha ottenuto in totale 7 seggi:

- 6 nella circoscrizione di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto a quoziente intero;
- 1 nella circoscrizione BAT in sede di C.U.R., utilizzando la “graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale” (pag. 109 verbale).

La tabella ivi riportata restituisce i seguenti dati:

ordine di graduatoria	circoscrizione	voti resid.	Seggi quoz. intero	Voti residuati in perc.	Seggi 1ª fase 2ª sub-fase
1	BAT	22.736	0	64.42	1 (CUR)
2	Lecce	27.518	1	60.05	
3	Foggia	18.730	1	54.13	
4	Bari	21.229	2	46.34	
5	Brindisi	1.248	1	3.22	
6	Taranto	1.162	1	2.85	

b.- seconda fase.

In questa fase sono assegnati gli “ulteriori 27 seggi”, con la preliminare ripartizione tra le coalizioni e assegnazione:

- alla coalizione collegata al presidente proclamato di un numero di seggi necessario per raggiungere la maggioranza predeterminata dalla legge (nella specie 29 seggi su 50, ma erroneamente come si dimostrerà oltre);
- alla coalizione del candidato presidente perdente i restanti seggi.

A tali fini, alla coalizione collegata al presidente proclamato Decaro, che aveva conseguito 14 seggi nella prima fase, ne sono stati attribuiti 15 (pagg. 116 verbale) mentre alla coalizione collegata con il candidato presidente Lobuono ne sono stati attribuiti ulteriori 12 rispetto ai 9 già assegnati nella precedente fase, per raggiungere il numero di 21.

Per ripartire i 15 seggi tra i vari gruppi di liste della coalizione vincente, in cui è compreso il gruppo di liste PD, l'Ufficio (pagg. 116 e 123 verbale) ha diviso la cifra elettorale della coalizione per il numero dei seggi da assegnare (15); ne è derivata l'attribuzione in favore del gruppo di liste PD di 7 seggi.

Le doglianze della ricorrente in primo grado, nella duplice qualità, si sono appuntate sulla:

- ripartizione tra le circoscrizioni dei 7 seggi attribuiti al gruppo di liste PD nella seconda fase, con erronea attribuzione del settimo seggio in favore della circoscrizione BAT e non della circoscrizione Bari;
- attribuzione dei seggi alla coalizione collegato con il presidente proclamato Decaro in numero di 29, in luogo del maggior numero spettante in applicazione del sistema proporzionale correttamente inteso e applicato.

*

B.- Error in iudicando per violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, e art. 15, comma 6, n. 5 lett. a), b) e comma 7, l. n. 108/1968, come modificata dalla l.r. n.

2/2005 a sua volta modificata dalla l.r. n. 7/2015; art. 10 l.r. 2/2005 come modificata dall'art. 8 lett. i) l.r. 7/2015. Violazione degli artt. 1 comma 2, 3, 48 e 51, comma 1 Cost. Violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza, di parità del voto e di non discriminazione nell'accesso alle cariche elettive.

Il presente motivo di appello riguarda l'**erronea attribuzione - nella seconda fase - del settimo seggio alla circoscrizione BAT in luogo di quella di Bari.**

B.1.- In virtù di quanto disposto dall'art. 15, comma 6, n. 5 lett. a) e b), per procedere alla ripartizione degli "ulteriori 27 seggi" assegnati nella seconda fase tra le liste circoscrizionali del medesimo gruppo:

- *"I seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste sono ripartiti tra le circoscrizioni seguendo le modalità di cui alla lettera a) del presente comma"* (art. 15, comma 6, n. 5, lett. b, n. 2);
- i predetti seggi *"sono ripartiti tra le circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei **voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente elettorale circoscrizionale** di cui al quinto comma, lettera a), numero 1), iniziando dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria"* (art. 15, comma 6, n. 5 lett. a).

Per il gruppo di liste PD, cui sono stati attribuiti 7 seggi nella seconda fase, non vi sono circoscrizioni prive di seggi.

L'Ufficio ha infatti assegnato il primo dei 7 seggi alla BAT, quale circoscrizione collocata nella prima posizione della graduatoria decrescente, assegnando gli ulteriori 5 seggi in ordine di graduatoria, e dopo l'esaurimento della graduatoria, ripartendo sempre dalla prima graduata con conseguente assegnazione del settimo seggio sempre alla circoscrizione BAT (cfr. §16, pp. 91 sgg. del Verbale).

La conseguente attribuzione di 2 seggi alla lista PD nella circoscrizione BAT è illegittima e frutto di erronea interpretazione e applicazione della norma e tanto anche a non voler considerare il dato empirico, assai significativo, che ad una lista (dello stesso gruppo di liste PD) che ha conseguito 22.736 voti nella circoscrizione BAT (380.616 abitanti) siano stati attribuiti 3 seggi e che identico numero di seggi consegua altra lista dello stesso gruppo nella circoscrizione di Bari (1.226.784 abitanti), pur avendo ottenuto 112.849 voti, pari a cinque volte quelli registrati nella circoscrizione BAT; specularmente, la odierna

deducibile, che ha conseguito 22.933 preferenze, risulta prima dei non eletti nella circoscrizione Bari, pur avendo riportato un numero di voti maggiore di quelli conseguiti dall'intera lista PD nella circoscrizione BAT e dalla somma di quelli ottenuti dai 3 consiglieri eletti in quest'ultima.

Orbene, la disposizione applicabile alla fattispecie (art. 15, comma 6, n. 5 lett. a) prevede che deve seguirsi *“la graduatoria tra le circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente elettorale circoscrizionale (...), iniziando dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria”*, referendosi esclusivamente - quale clausola di salvaguardia della rappresentatività territoriale (c.d. clausola della circoscrizione orfana) - al caso in cui una circoscrizione, dopo la prima fase, non abbia ottenuto neppure un seggio.

Tale situazione non ricorre nella specie, avendo le liste PD ottenuto almeno un seggio in ciascuna delle sei circoscrizioni, e pertanto l'Ufficio ha applicato l'ultimo periodo della citata disposizione e iniziato ad attribuire i 7 seggi partendo dalla prima circoscrizione della graduatoria (BAT, peraltro erroneamente dovendo partire dalla circoscrizione di Lecce, come sarà dimostrato).

A graduatoria esaurita (con l'attribuzione di 6 seggi), tuttavia, l'Ufficio è nuovamente ripartito per l'assegnazione del settimo seggio sempre dalla circoscrizione BAT che si è vista così assegnare 2 seggi dei 7, operazione non prevista dalla norma applicata e frutto di una evidente forzatura.

Infatti, l'applicazione perpetua della graduatoria anche dopo il suo esaurimento comporta che i seggi siano assegnati secondo un criterio che nessuna attinenza ha con i principi della rappresentatività e della territorialità (si consideri che in virtù dell'art. 4, l.r. n. 2/2005, il numero di seggi da attribuire alle circoscrizioni è direttamente proporzionale alla popolazione delle stesse, giusta decreto del Presidente della Giunta regionale 24.9.2025, n. 513, così come il numero massimo di candidature nelle liste circoscrizionali, in virtù di decreto presidenziale n. 514 del 24.9.2025)

Pertanto, non può postularsi un sistema elettorale proporzionale del tutto svincolato dalla rappresentatività rispetto al territorio.

Per tale ragione, si è prospettata una interpretazione della norma in questione che disponga

che ai fini dell'attribuzione degli "ulteriori 27 seggi", dopo l'attribuzione dei seggi in applicazione della più volte citata graduatoria dei resti e l'esaurimento della stessa, non deve utilizzarsi sempre la graduatoria predetta ma deve necessariamente farsi riferimento alla maggior cifra assoluta riportata dalla liste dello stesso gruppo nelle varie circoscrizioni di cui alla tabella a pag. 77 del verbale e che di seguito si riporta:

circoscrizione	Voti conseguiti (cifra elettorale)
Bari	112.849
Lecce	73.340
Foggia	53.329
Brindisi	40.041
Taranto	41.868
BAT	22.736

Collocandosi la circoscrizione di Bari al primo posto, il settimo seggio in argomento sarebbe spettato all'avv. Parchitelli, prima dei non eletti nella stessa, e non già al sig. Giovanni Vurchio, ultimo degli eletti nella circoscrizione BAT.

Ciò sul pacifico presupposto che il sistema elettorale pugliese è informato al principio di rappresentatività elettorale che impone di attribuire i seggi sulla base dei voti ottenuti, temperato da quello della rappresentanza territoriale funzionale a garantire che ogni circoscrizione sia rappresentata in Consiglio regionale tra le liste dello stesso gruppo.

Il tutto in coerenza con il principio di proporzionalità sancito dall'art. 1, comma 2, l. n. 108/1968, violato nella specie, e che spiega gli effetti anche in sede di attribuzione dei seggi nella seconda fase, in cui il principio proporzionale è temperato (a determinate condizioni, come si vedrà *infra*) dal premo di maggioranza al solo fine di garantire la stabilità di governo, ma non certo per influenzare la ripartizione dei seggi dello stesso gruppo di liste nelle circoscrizioni.

L'interpretazione sistematica impone di applicare il meccanismo nei limiti di quanto strettamente necessario a salvaguardare il principio di rappresentanza territoriale, ma non anche al fine di consentire un'illegittima duplicazione di rappresentanza rispetto a quella che il sistema elettorale avrebbe comunque consentito.

Il sistema sin qui descritto rappresenta una deroga al principio della rappresentatività elettorale che impone di attribuire i seggi sulla base dei voti ottenuti e pertanto deve essere

intesa restrittivamente in conformità con la sua ratio.

Ne consegue che se la legge regionale ha previsto una norma utile a tutelare una rappresentanza minima questa deve essere interpretata nel modo meno lesivo per il principio di rappresentatività elettorale.

Solo interpretando le norme nei sensi qui proposti il principio di rappresentatività elettorale è rispettato.

L'attribuzione, quanto al gruppo di liste PD, di 3 seggi alla BAT e 3 a Bari -che con un censimento di 1.226.784 abitanti ha conseguito il quintuplo dei voti rispetto a quelli della corrispondente lista nella circoscrizione BAT (22.736), con un censimento di 380.616 abitanti- determina una evidente sproporzione tra peso elettorale e rappresentanza consiliare, in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza del voto e proporzionalità della rappresentanza e non trova fondamento in nessuna delle pur differenti pronunzie rese dagli organi di giustizia amministrativa, determinando altresì:

- una distorsione del principio di rappresentatività elettorale e di proporzionalità;
- una indebita duplicazione del beneficio derivante dal meccanismo della circoscrizione orfana a favore della BAT;
- una lesione dei diritti elettorali passivi della sottoscritta candidata.

B.2.- Il TAR ha rigettato il motivo richiamando *per relationem* la sentenza n. 544/2026, di cui ha sunteggiato i principii rilevanti ai fini della decisione del ricorso:

- il procedimento elettorale regionale pugliese si articola in due fasi logicamente distinte ma funzionalmente unitarie: la prima, di natura proporzionale, relativa a 23 seggi; la seconda, relativa ai restanti 27 seggi comprensivi della quota derivante dal premio di maggioranza;
- la graduatoria dei voti residuati, formata all'esito della sotto-fase dei quozienti pieni, è utilizzata dal legislatore come parametro fisso per la distribuzione territoriale dei seggi all'interno del medesimo gruppo di liste in entrambe le fasi;
- la seconda fase non prosegue dalla prima in modo progressivo, ma utilizza autonomamente la medesima graduatoria come criterio di distribuzione territoriale di un diverso insieme di seggi;
- non vi è consumazione delle posizioni tra una fase e l'altra;
- la circoscrizione collocata al primo posto non riceve un doppio beneficio dai medesimi voti, ma si colloca due volte in testa al criterio distributivo perché il suo residuo

proporzionale resta il più elevato, e il legislatore ha scelto quel residuo come parametro per entrambe le fasi;

- una circoscrizione demograficamente più rilevante che ha ottenuto molti seggi a quoziente pieno genera un residuo proporzionalmente contenuto: la sua forza elettorale si è già espressa nella fase dei quozienti;
- la graduatoria dei resti interviene per distribuire ciò che la matematica dei quozienti non è riuscita a tradurre in seggi diretti.

Inoltre, il TAR ha ritenuto che il criterio della maggior cifra assoluta costituirebbe un diverso meccanismo di attribuzione, non previsto dalla norma applicabile e incompatibile con la logica del sistema, che fonda la distribuzione territoriale sul residuo proporzionale e non sulla forza elettorale in termini assoluti (richiamando Cons. Stato, Sez. II, n. 5618/2021), respingendo altresì la tesi della sproporzione tra la consistenza demografica ed elettorale della circoscrizione di Bari e il numero di seggi ottenuti rispetto alla circoscrizione BAT. Sotto tale ultimo profilo, tale risultato non rappresenterebbe un'anomalia del sistema, ma la conseguenza fisiologica del meccanismo dei resti: la circoscrizione di Bari avrebbe tradotto la propria forza elettorale in seggi già nella fase dei quozienti pieni, mentre la circoscrizione BAT, che non ha raggiunto il quoziente pieno nella medesima misura, avrebbe generato un residuo proporzionalmente più elevato, collocandosi al primo posto della graduatoria.

La contestazione di tale esito implicherebbe, secondo il TAR, che le circoscrizioni più grandi siano premiate sia nella fase dei quozienti pieni, dove la loro dimensione le avvantaggia strutturalmente, sia nella fase dei resti, il che equivarrebbe a una doppia valorizzazione della medesima forza elettorale.

B.3.- La pronunzia è evidentemente eccentrica rispetto alle doglianze articolate in prime cure.

Infatti, non solo lo specifico caso non ha trovato ancora soluzione in giurisprudenza - sino ad ora pronunziatasi solo in ordine alle modalità di scorrimento della più volte citata graduatoria ma in situazioni in cui il numero di seggi da attribuire era ricompreso nel numero delle circoscrizioni in graduatoria- ma soprattutto la sentenza richiamata *per relationem* n. 544/2026 ha ad oggetto la questione della circoscrizione da cui partire ai fini della attribuzione degli “ulteriori 27 seggi” utilizzando la graduatoria dei resti.

Neppure nella sentenza di codesto Ecc.mo Consiglio di Stato n. 5618/2021 si è posta la

problematica del procedimento da seguire ai fini dell'attribuzione di seggi residui quando la graduatoria dei resti si è esaurita.

In realtà è erronea la ricostruzione del sistema operata dal primo Giudice, che di fatto neutralizza la rilevanza del sistema proporzionale creando un sistema elettorale che “premia”, in un contesto di appiattimento e “disuguaglianza” del voto espresso, le circoscrizioni minori.

Invece, nella sentenza n. 544/2026 richiamata il T.A.R. sostiene che *“la circoscrizione collocata al primo posto non riceve un doppio beneficio dai medesimi voti, ma si colloca due volte in testa al criterio distributivo perché il suo residuo proporzionale resta il più elevato, e il legislatore ha scelto quel residuo come parametro per entrambe le fasi; una circoscrizione demograficamente più rilevante che ha ottenuto molti seggi a quoziente pieno genera un residuo proporzionalmente contenuto: la sua forza elettorale si è già espressa nella fase dei quozienti; la graduatoria dei resti interviene per distribuire ciò che la matematica dei quozienti non è riuscita a tradurre in seggi diretti.”*

Tuttavia, l'utilizzo del “medesimo criterio distributivo” con una stessa circoscrizione che *“si colloca due volte in testa al criterio distributivo”* viola l'uguaglianza del voto che dovrebbe trovare applicazione non soltanto per quanto attiene al diritto di voto, ma, altresì, per ciò che concerne gli effetti concreti che necessariamente si ricollegano all'esercizio del diritto stesso (Corte Cost., sent. n. 43 del 1961) rispetto alla funzione elettorale ed alle sue conseguenze che *“postulano il più scrupoloso rispetto del principio di uguaglianza, onde assicurare la par condicio di tutti gli elettori al momento in cui, con l'espressione del loro voto, in sostanza, danno concreto contenuto alla sovranità popolare”* (Corte Cost., sent. n. 39 del 1973).

Una circoscrizione *“collocata due volte in prima posizione nel criterio distributivo geografico”* altera la garanzia che nel computo dei singoli voti, ognuno di questi debba avere oltre che lo stesso valore numerico, il medesimo valore efficiente. Tale modalità di computo (in modo aritmeticamente diseguale) si pone in frontale contrasto con l'art. 48, co. 1 Cost. il quale *“esige che l'esercizio del diritto di elettorato attivo avvenga in condizioni di parità, donde il divieto del voto multiplo o plurimo”* (Corte Cost. n. 107 del 1996).

Peraltro, gli argomenti addotti dal TAR determinano una distorsione fra voti espressi ed attribuzione di seggi, fenomeno che *“pur essendo presente in qualsiasi sistema elettorale, nella specie assume una misura tale da comprometterne la compatibilità con il principio*

di eguaglianza del voto” (Corte Cost. n. 1 del 2014).

Questa distorsione - alla luce della decisione impugnata - non costituisce un mero inconveniente di fatto ma è l'esito di una interpretazione irrazionale che inficia anche la legittima aspettativa che non si determini uno squilibrio sugli effetti del voto ovvero una diseguale valutazione del peso del voto in uscita ai fini dell'attribuzione dei seggi.

Per effetto di tanto, una volta che i voti residui della circoscrizione della BAT (22.736 voti che non avevano consentito l'attribuzione di seggi in sede di quozienti interi e che sono confluiti interamente nella graduatoria) sono stati già recuperati in sede di Collegio Unico Regionale e hanno prodotto un effetto con l'attribuzione di un seggio residuo (art. 15, co. 5 lett. a, n. 2, l. n. 108/1968), e una volta che nella seconda fase sono stati attribuiti i 7 seggi spettanti alla lista PD *“a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria”* (art. 15, comma 6, n. 5 lett. a) in favore delle 6 circoscrizioni, il settimo seggio non può assolutamente essere assegnato ripartendo dalla stessa graduatoria dei resti.

La conclusione qui prospettata è coerente sul piano sistematico con l'impostazione proporzionalistica del sistema elettorale pugliese e con il criterio di ripartizione dei seggi consiliari volto a favorire, all'interno del singolo gruppo di liste, un'equilibrata distribuzione territoriale tra le sei circoscrizioni in cui si articola dal punto di vista amministrativo ed elettorale la Regione Puglia. Depone in questo senso la norma fondamentale del sistema elettorale regionale pugliese contenuta nell'art. 1, comma 2, l. n. 108 del 1968, come modificato dall'art. 10 l. reg. n. 2 del 2005 e, da ultimo, dall'art. 8 l. reg. n. 7 del 2015, secondo cui l'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti *“è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale, integrato da clausole di sbarramento e premio di maggioranza*. Come emerge chiaramente dalla norma, il premio di maggioranza “integra” il recupero dei voti residui nel collegio unico regionale, ponendosi quale correttivo del sistema base proporzionalistico, ma il correttivo del premio di maggioranza è “esogeno” rispetto al tema trattato nel presente giudizio, dal momento che questo meccanismo rileva, in coerenza con la sua funzione di strumento a garanzia della governabilità, esclusivamente sul piano dei rapporti tra coalizioni e gruppi di liste concorrenti. Allorché occorre invece procedere alla distribuzione interna tra le liste del singolo gruppo riprende la piena applicazione dell'impostazione proporzionalistica di base, incentrata sulla forza espressa da ciascuna lista nella relativa circoscrizione elettorale.

In altri termini, ripartire dalla medesima circoscrizione già beneficiaria di un seggio, con la stessa graduatoria, mediante il recupero dei voti residui in sede di CUR, e di un ulteriore seggio in sede di attribuzione degli “*ulteriori 27 seggi*” significa smentire l’“integrazione” del sistema proporzionale e conteggiare più volte i medesimi voti residui alterando il principio che ciascun voto contribuisca con pari efficacia alla formazione degli organi elettivi. “Riavvolgere” la graduatoria e iniziare nuovamente dalla BAT significa privilegiare, oltre ogni ragionevolezza, la proporzionalità politica (rispetto ai voti validamente espressi) già assicurata dall’assegnazione dei seggi in sede di CUR e di utilizzazione della graduatoria nella seconda fase, in danno della rappresentatività elettorale (rispetto alla popolazione). Tale duplicazione è: a) illegittima per contrarietà all’art. 1, co. 2, della l. n. 108/1968 che le affida un ruolo integrativo); b) irragionevole perché porta ad “*una eccessiva divaricazione tra la composizione dell’organo della rappresentanza politica (...) e la volontà dei cittadini espressa attraverso il voto, che costituisce il principale strumento di manifestazione della sovranità popolare*” (Corte Cost. n. 1 del 2014).

B.3.1.- Il TAR inoltre adduce due ulteriori argomenti, funzionali alla giustificazione della decisione ma invero tra loro contraddittori.

Con il primo si circoscrive la fase proporzionale e si afferma in sostanza che la rappresentanza proporzionale si realizza nella fase dei quozienti pieni, così abrogando, di fatto, l’art. 1 della l. n. 108/1968.

Il secondo attiene invece al postulato secondo cui la sproporzione tra la consistenza demografica ed elettorale della circoscrizione di Bari e il numero di seggi ottenuti rispetto alla circoscrizione BAT non rappresenterebbe un’anomalia del sistema, ma la conseguenza fisiologica del meccanismo dei resti, in quanto la circoscrizione di Bari avrebbe tradotto la propria forza elettorale in seggi già nella fase dei quozienti pieni, mentre la circoscrizione BAT, che non ha raggiunto il quoziente pieno nella medesima misura, avrebbe generato un residuo proporzionalmente più elevato, collocandosi al primo posto della graduatoria. Tuttavia, tale assunto conduce ad un risultato - che non è frutto di causalità, ma sistematico - aberrante, in quanto l’utilizzazione e riutilizzazione della graduatoria dei resti (in sede di CUR, in sede di attribuzione degli “*ulteriori 27 seggi*” sino all’esaurimento della graduatoria dei resti e anche l’esaurimento della stessa) introduce un meccanismo eccessivamente premiante per le circoscrizioni con i maggiori resti ma assai penalizzante per le circoscrizioni che hanno conseguito seggi a quozienti pieni, operando una sostanziale inversione

degli effetti propri del sistema proporzionale.

Né può sostenersi, come opina il TAR, che:

- rileva esclusivamente la rappresentanza della lista a livello del territorio di riferimento discutendosi poi del solo riparto dei seggi all'interno della lista;
- la rappresentanza proporzionale si realizza nella fase dei quozienti pieni mentre la graduatoria dei resti interviene per distribuire ciò che la matematica dei quozienti non è riuscita a tradurre in seggi diretti.

Tali postulati ignorano il fondamentale principio dell'uguaglianza del voto e della rappresentatività, anche perché nella seconda fase sono attribuiti ben 27 seggi su 50; pertanto non è possibile discorrere di seggi residuali né ritenere che in un sistema proporzionale la maggior parte dei seggi siano attribuiti con un meccanismo che proporzionale non è ma che è funzionale, nell'ottica del primo Giudice, solo a garantire la rappresentatività territoriale, peraltro stravolgendola, come alla fine accade attribuendo un numero di seggi così alto a una Circoscrizione così piccola come la BAT.

Il concreto andamento delle elezioni, che ha condotto l'attribuzione di un numero di seggi identico (3) alla lista PD nelle circoscrizioni di Bari e BAT, dimostra plasticamente l'errore dell'assunto del primo Giudice: se il sistema della fase seconda è funzionale solo a ripartire i seggi tra le liste (sviluppo coerente della prima), dopo che la relativa forza elettorale si è esaurita nella prima fase, il sistema così come interpretato conduce ad premio eccessivo alla forza elettorale "relativa", cioè quella della lista nell'ambito della propria circoscrizione.

In merito, invocare la discrezionalità del legislatore non è sufficiente, in quanto è introdotto un sistema (così come interpretato) dagli effetti patologici in quanto non è realizzata una ripartizione dei seggi conforme all'esito delle elezioni e ciò di verifica esclusivamente in sede di applicazione della graduatoria dei resti, invocando il principio della rappresentanza territoriale senza che si realizzano conseguenze sproporzionate della rappresentanza stessa.

Infine, prosegue il TAR, il *"criterio della maggior cifra assoluta costituisce un diverso meccanismo di attribuzione, non previsto dalla norma applicabile e incompatibile con la logica del sistema, che fonda la distribuzione territoriale sul residuo proporzionale e non sulla forza elettorale in termini assoluti"*.

È tuttavia evidente che non può prescindere in sede interpretativa da tale meccanismo di

attribuzione, una volta accertato che l'alternativa è costituita dalla utilizzazione all'infinito della graduatoria dei resti con gli effetti abnormi più volte rimarcati, al fine di condurre ad una logica di sistema che non conduca alla declaratoria di incostituzionalità delle norme applicate.

È pertanto evidente l'erroneità di fondo che connota le argomentazioni a fondamento della statuizione impugnata sul punto, che pertanto merita riforma.

B.4.- Invalidità derivata dalla illegittimità costituzionale delle disposizioni in rubrica in relazione agli artt. 1 comma 2, 3, 48 e 51, comma 1 Cost. Questione di legittimità costituzionale.

Nel giudizio di primo grado, l'odierna appellante aveva affermato che nel caso la legge non potesse essere interpretata nel senso prospettato nel ricorso, sarebbe stato necessario sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 della l. n. 108 del 1968, come modificato da ultimo dall'art. 8 della l. reg. Puglia 10 marzo 2015, n. 7 per violazione degli artt. 1, 3, 48, e 51 della Costituzione, nella parte in cui impone di continuare a utilizzare la graduatoria dei "voti residuati" una volta esaurito il suo scorrimento invece di considerare i voti assoluti conseguiti dalle liste nelle circoscrizioni.

A tal proposito la sentenza appellata, richiamando anche in questo caso la precedente sent. n. 544/2026, dopo la formula di stile sull'ampia discrezionalità di cui gode il legislatore in materia elettorale, si limita ad affermare, da un lato, che *"il legislatore ha inteso mantenere nella distribuzione territoriale dei seggi aggiuntivi i medesimi rapporti di forza proporzionale emersi nella prima fase, senza introdurre criteri autonomi di distribuzione"* e, dall'altro, che *"Le circoscrizioni demograficamente più rilevanti non subiscono una compressione della rappresentanza, poiché la loro forza elettorale si esprime nella fase dei quozienti pieni, rispetto alla quale la graduatoria dei resti opera come complemento aritmetico. Lo scostamento rispetto alla proporzione demografica che ne deriva è fisiologico e non eccede i limiti della discrezionalità legislativa"*.

Le affermazioni del TAR sono errate per le ragioni che subito appresso si espongono e, di conseguenza, si deve qui ribadire l'eccezione di incostituzionalità già prospettata nel giudizio di primo grado.

B.4.1.- Quanto alla rilevanza della questione nel presente giudizio, essa è, invero, palese per le ragioni già esposte nel giudizio di primo grado.

È evidente che per decidere l'odierna controversia codesto Ecc.mo Consiglio di Stato deve

necessariamente fare applicazione della legge elettorale, atteso che, per determinare come devono essere assegnati i seggi nel secondo riparto e, quindi, se l'avv. Parchitelli debba essere proclamata eletta, occorre interpretare e applicare la suddetta legge nel senso indicato nel presente ricorso.

B.4.2.- Quanto alla non manifesta infondatezza della q.l.c. valga quanto segue.

Come ricordato dal TAR, il legislatore gode di un'ampia discrezionalità in materia. Ancora recentemente, infatti, la Consulta ha affermato che *“Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il legislatore gode di ampia discrezionalità nella disciplina della materia elettorale (sentenze n. 35 del 2017, n. 1 del 2014, n. 242 del 2012, n. 271 del 2010, n. 107 del 1996 e n. 438 del 1993; ordinanza n. 260 del 2002)”* (sent. n. 62 del 2022).

Tuttavia, la discrezionalità del legislatore incontra alcuni limiti, suscettibili di controllo da parte del Giudice costituzionale: *“Nemmeno la pur ampia descritta discrezionalità del legislatore in materia sfugge [...] ai limiti generali del rispetto dei canoni di non manifesta irragionevolezza e di necessaria coerenza rispetto alle finalità perseguite”* (sent. n. 62 del 2022) e, quindi, *“pur costituendo espressione dell'ampia discrezionalità legislativa, non è esente da controllo”* (sent. n. 1 del 2014, cit.: è opportuno ricordare che proprio in quell'occasione la Corte ha dichiarato l'incostituzionalità di una legge elettorale con riferimento al premio di maggioranza).

B.4.3.- La Corte costituzionale, riferendosi al voto politico e amministrativo, ha affermato sin dalla già richiamata sent. n. 43 del 1961 che *“l'esigenza sancita dall'art. 48 della Costituzione, che il voto, oltre che personale e segreto, deve essere anche eguale, riflette l'espressione del voto, nel senso che ad essa i cittadini addivengono in condizioni di perfetta parità, non essendo ammesso né il voto multiplo, né il voto plurimo. Ciascun voto, quindi, nella competizione elettorale, contribuisce potenzialmente e con pari efficacia alla formazione degli organi elettivi dell'amministrazione locale”*. Ciò, come specificato dalla Corte, non significa che l'eguaglianza del voto si estenda in modo automatico al risultato concreto della manifestazione di volontà dell'elettore, che dipende dal sistema elettorale stabilito dal legislatore.

Tuttavia, in caso di legge dichiaratamente proporzionale, come quella qui in discussione (v. art. 1, comma 2, l. n. 108 del 1968), l'assegnazione dei seggi deve seguire, per quanto possibile, tale impostazione e il sacrificio imposto alla proporzionalità dell'assegnazione dei seggi non può superare quanto strettamente necessario a garantire eventuali altri beni

altrettanto meritevoli di tutela (come, ad esempio, la governabilità o la garanzia di una rappresentanza minima di tutti i territori). Come detto nella sent. n. 1/2014 il test di proporzionalità “*richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi*”.

Il legislatore, in buona sostanza, adottando un sistema che esso stesso definisce esplicitamente proporzionale, si autovincola a che tutte le disposizioni della medesima legge rispettino tale criterio, tranne mirate e giustificate eccezioni. Ciò anche in considerazione del fatto che “*qualora il legislatore adotti il sistema proporzionale, anche solo in modo parziale, esso genera nell’elettore la legittima aspettativa che non si determini uno squilibrio sugli effetti del voto, e cioè una diseguale valutazione del «peso» del voto «in uscita», ai fini dell’attribuzione dei seggi, che non sia necessaria ad evitare un pregiudizio per la funzionalità dell’organo parlamentare (BVerfGE, sentenza 3/11 del 25 luglio 2012; ma v. già la sentenza n. 197 del 22 maggio 1979 e la sentenza n. 1 del 5 aprile 1952)*” (sent. n. 1 del 2014).

La Corte, peraltro, ha aggiunto che **il principio fondamentale di eguaglianza del voto**, “*«pur non vincolando il legislatore ordinario alla scelta di un determinato sistema, esige comunque che ciascun voto contribuisca potenzialmente e con pari efficacia alla formazione degli organi elettivi» (sentenza n. 43 del 1961) ed assume sfumature diverse in funzione del sistema elettorale prescelto*”.

Ebbene: quel che qui conta è che non ci possono essere situazioni in cui il voto dell’elettore sia sostanzialmente inutile ai fini dell’assegnazione dei seggi, pena l’illegittimità *in parte qua* della legge elettorale. È proprio il caso qui in discussione, per plurimi profili.

B.4.4.- Anzitutto, la **proporzionalità della legge** si deve manifestare, oltre che nella distribuzione corretta dei seggi tra le liste e/o i gruppi di lista, **anche con riferimento alla distribuzione dei seggi assegnati alle circoscrizioni elettorali**, tenendo presente il rapporto tra eletti e numero di abitanti.

Certo, la legge elettorale può contenere degli elementi di disproporzionalità in questo senso, per garantire, tramite forme di riequilibrio geografico, un livello minimo di rappresentanza a tutte le circoscrizioni. In ogni caso, al legislatore regionale non è

consentito prevedere il riequilibrio geografico - violando l'eguaglianza del voto e il principio di ragionevolezza e proporzionalità - anche nel caso in cui tale riequilibrio non sia necessario perché tutte le circoscrizioni provinciali sono comunque adeguatamente rappresentate.

Si determina, infatti, la violazione dei principi di eguaglianza e di libertà del voto, protetti dalla Corte costituzionale sin dalla sent. n. 43 del 1961.

In estrema sintesi, è sufficiente osservare quanto segue:

i) una volta che il legislatore (statale o regionale) si sia orientato per un sistema ispirato al modello proporzionale, ogni distorsione / deroga dell'eguaglianza del voto espresso dai componenti del corpo elettorale deve poggiare su un interesse meritevole di protezione e può essere tollerata solamente nella misura in cui risulta strettamente indispensabile (cfr. sentt. nn. 1 del 2014 e 35 del 2017);

ii) è costituzionalmente illegittima una legislazione elettorale che “*non è proporzionata rispetto all'obiettivo perseguito, posto che determina una compressione della funzione rappresentativa dell'assemblea, nonché dell'eguale diritto di voto, eccessiva e tale da produrre un'alterazione profonda della composizione della rappresentanza democratica, sulla quale si fonda l'intera architettura dell'ordinamento costituzionale vigente*” (sent. n. 1 del 2014);

iii) nel caso di specie, la disposizione censurata determina un effetto disrappresentativo intollerabile e per un obiettivo non meritevole di protezione;

iv) se è tollerabile che il meccanismo di riequilibrio geografico scatti quando una circoscrizione provinciale non abbia alcun seggio attribuito, risulta illogico e sproporzionato e non può accettarsi una violazione dell'eguaglianza del voto che avvenga nonostante sia comunque già garantita la rappresentanza territoriale;

v) parimenti, risulta del tutto illogico qui applicare un meccanismo di riequilibrio, violativo dell'eguaglianza del voto, visto che non vi è necessità in tal senso.

Nel caso di specie – si deve insistere – l'illegittimo sistema elettorale ha consentito una profonda disparità in punto di rappresentatività tra le circoscrizioni di Bari e della BAT senza che ve ne fosse bisogno, in quanto la BAT aveva già una sua rappresentanza. La dimostrazione è molto semplice: Bari e BAT hanno eletto entrambe 9 Consiglieri regionali. Tuttavia, la circoscrizione di Bari ha 1.226.784 abitanti e la circoscrizione BAT ne ha

380.616. Ciò significa che per la circoscrizione di Bari vi è un eletto ogni 136.309 abitanti; per la BAT un eletto ogni 42.290 abitanti. La sproporzione è superiore di più di tre volte! Ciò determina una evidente disparità di trattamento tra gli elettori delle due circoscrizioni, con violazione degli artt. 3 e 48 Cost., oltre che una grave discrepanza in termini di rappresentatività, con violazione dell'art. 1, comma 2, Cost. Come ha ricordato la Consulta, invero, sono illegittime le norme che producono una “*eccessiva divaricazione tra la composizione dell'organo della rappresentanza politica, che è al centro del sistema di democrazia rappresentativa [...] e la volontà dei cittadini espressa attraverso il voto, che costituisce il principale strumento di manifestazione della sovranità popolare, secondo l'art. 1, secondo comma, Cost.*” (sent. n. 1 del 2014).

Che sia necessario il rispetto della proporzionalità tra circoscrizioni – o, meglio, che l'eventuale disproporzionalità sia mantenuta in termini ragionevoli e accettabili – lo afferma chiaramente anche la dottrina, che individua “un principio generale in base al quale la distribuzione a livello territoriale dei seggi, in qualunque competizione elettorale, deve ancorarsi alla popolazione [...]”. **Suscita pertanto dubbi di legittimità costituzionale un meccanismo elettorale [...] che determina uno scostamento fra i seggi assegnati «sulla carta», in base all'entità della popolazione, e quelli effettivamente attribuiti tenendo conto dei voti validamente espressi**” (G. FERRI, *Nuovi e vecchi problemi del sistema di elezione dei parlamentari europei: l'assegnazione dei seggi attribuiti con i resti e lo «spostamento» dei seggi da una circoscrizione all'altra*, n *Giur. cost.*, 4, 2010, pp. 3326 sgg. Nello stesso senso, cfr. M. LUCIANI, *Il voto e la democrazia*, Roma, 1991, p. 43, che parla della traslazione dei seggi tra le varie circoscrizioni come di un “fattore di perturbamento dell'eguaglianza”, sottolineando “La distorsione della proporzione nella rappresentanza delle singole circoscrizioni”; S. FURLANI, *Elezioni, I) Sistemi elettorali*, in *Enc. giur.*, Roma, 1989, XIII, p. 6, il quale esprime dubbi di legittimità costituzionale sul punto).

Di conseguenza, l'affermazione del TAR che “*Le circoscrizioni demograficamente più rilevanti non subiscono una compressione della rappresentanza, poiché la loro forza elettorale si esprime nella fase dei quozienti pieni, rispetto alla quale la graduatoria dei resti opera come complemento aritmetico. Lo scostamento rispetto alla proporzione demografica che ne deriva è fisiologico e non eccede i limiti della discrezionalità legislativa*” è totalmente priva di fondamento e ciò è dimostrato dall'esito delle elezioni: la circoscrizione BAT, infatti, ha gli stessi seggi della circoscrizione Bari, pur avendo meno di un

terzo degli abitanti.

B.4.5.-In secondo luogo, vi è una altrettanto profonda disparità con riferimento alle due liste del medesimo PD e ai relativi candidati. Come previsto dalla legge, la lista della circoscrizione Bari era composta da 16 candidati e quella della circoscrizione BAT da 5 candidati. Ebbene, l'illegittimo sistema qui contestato ha fatto sì che entrambe le liste del PD abbiano eletto tre consiglieri regionali, pur avendo la prima raccolto quasi 113.000 voti e la seconda poco più di 22.000 voti.

È violato, in tal modo, anzitutto l'art. 48 Cost oltre che l'art. 3 per l'evidente irragionevolezza e disparità di trattamento tra gli elettori. Come ha affermato la Corte costituzionale, invero, il principio di libertà del voto esige che l'elettore sia *“libero e garantito nella sua manifestazione di volontà, sia nella scelta del raggruppamento che concorre alle elezioni, sia nel votare questo o quel candidato incluso nella lista prescelta”* (sent. n. 203 del 1975). Ciò ridonda anche nella violazione dell'art. 51 Cost. Anche il **diritto di elettorato passivo**, infatti, è tutelato dalla Carta fondamentale. Ancora recentemente la Corte costituzionale ha affermato infatti che *“Quanto poi al diritto di elettorato passivo ex art. 51 Cost., questa Corte ha costantemente affermato che esso «va ricondotto «alla sfera dei diritti inviolabili sanciti dall'art. 2 della Costituzione» [...] quale «aspetto essenziale della partecipazione dei cittadini alla vita democratica» [...] e «svolge il ruolo di garanzia generale di un diritto politico fondamentale, riconosciuto ad ogni cittadino [...]» (tra le tante, sentenza n. 107 del 2024)”* (sent. n. 131 del 2025).

Ne deriva che un candidato che aspiri a una carica elettiva deve poter concorrere in posizione sostanzialmente paritaria e con le medesime *chances* di essere eletto, rispetto agli altri candidati della sua lista ma anche del gruppo di liste con il medesimo contrassegno, nel senso che deve poter contare su una legge elettorale che non distorca oltre un limite ragionevole la sua possibilità di essere eletto. In tal modo si tutela anche la volontà del corpo elettorale, in generale, e, in particolare, della porzione di corpo elettorale che ha scelto quella lista e quel determinato candidato. In caso contrario, il diritto di elettorato passivo sarebbe sostanzialmente conculcato, in quanto gli sforzi dei candidati delle due circoscrizioni in parola sono totalmente sproporzionati tra loro quanto alla possibilità per un candidato di raccogliere il consenso elettorale e veder tramutato quel consenso in una possibilità di elezione.

Ebbene: nel caso qui in discussione la violazione dell'art. 51 Cost. è di palmare evidenza.

L'esito delle operazioni di scrutinio e il numero di eletti da parte dell'UCR dimostra la violazione del suddetto parametro costituzionale.

B.4.6.- Infine, a dimostrazione dell'irragionevolezza di una legge interpretata come fatto dall'Ufficio Centrale e, poi, dal TAR, si consideri che il numero di votanti (circa ventitremila) che hanno espresso la loro preferenza per la candidata avv. Parchitelli (non eletta) nella circoscrizione di Bari è superiore alla somma dei voti raccolti dai tre candidati nella circoscrizione BAT risultati eletti nella medesima lista PD. Anche da questo punto di vista, la disparità di trattamento e la violazione degli artt. 3, 48 e 51 Cost. è palese.

*

C.- Error in iudicando per violazione falsa applicazione degli artt. 1, 3, 48 Cost.; degli artt. 1 e 15 della l. n. 108 del 1968. Eccesso di potere per sviamento

Il motivo sub C del ricorso riguarda l'erronea attribuzione dei seggi alla coalizione di gruppi di liste collegata al presidente proclamato eletto Antonio Decaro.

In particolare, l'Ufficio Centrale - applicando erroneamente l'art. 15, comma 6, della l. n. 108 del 1968, come modificato da ultimo dall'art. 10 della l. reg. Puglia n. 7 del 2015- ha assegnato al gruppo di liste (*hinc inde*: "coalizione") collegato al candidato Presidente eletto, Antonio Decaro, 29 seggi sui 50 previsti.

Se avesse correttamente interpretato e applicato la legge, invece, avrebbe dovuto assegnare alla medesima coalizione **32 seggi**.

Il TAR non prende mai veramente posizione sulle censure del ricorso e afferma apoditticamente e contraddittoriamente che "*Non vi è stata alcuna compressione della rappresentanza proporzionale della coalizione, che si è interamente realizzata nella prima fase. Il premio di maggioranza modifica il numero di seggi alla coalizione vincente nella seconda fase secondo una logica di garanzia della governabilità, che il legislatore regionale ha legittimamente adottato nell'esercizio della propria discrezionalità*". Nel prosieguo, poi, si contraddice: prima fa riferimento alla garanzia di governabilità, poi, invece, alla rappresentanza minima delle opposizioni, che ha una logica tutt'affatto diversa, come meglio si vedrà *infra*.

Le scarse affermazioni del Giudice di prime cure sono errate e, quindi, qui va ribadita la erroneità delle conclusioni dell'UCR.

C.1.- Anzitutto, deve qui ribadirsi che le due fasi di assegnazione dei seggi sono

strettamente collegate e non può operarsi alcuna cesura tra le stesse.

Tutta la legge – si deve insistere – ha un **dichiarato impianto proporzionale**, con alcuni specifici e circoscritti correttivi che, come vedremo subito appresso, scattano solo nel caso in cui sia necessario garantire altri beni costituzionalmente garantiti. Come abbiamo già osservato *supra*, invero, la legge elettorale regionale è esplicitamente definita “proporzionale” dallo stesso legislatore e prevede una catena procedimentale (quella che la Corte costituzionale, con elegante formula, ha recentemente definito “*liturgia repubblicana*” nella sent. n. 3 del 2025) che ha come base i voti conseguiti dai candidati presidenti e che poi si sviluppa al fine di assegnare i 50 seggi del Consiglio regionale.

La logica della suddivisione in due sub-procedimenti, il primo finalizzato all’assegnazione di 23 seggi, il secondo all’assegnazione di 27 seggi, è che:

- i) il primo – disciplinato dal comma 5 dell’art. 15 l. n. 108/1968 – mira a garantire una minima rappresentanza territoriale a ciascuna Circoscrizione. La DPGR 24 settembre 2025, n. 513, infatti, indica il numero minimo di seggi che dovrebbero essere assegnati alle singole circoscrizioni proprio in base alla popolazione residente;
- ii) il secondo gruppo (disciplinato dal successivo comma 6 del medesimo articolo 15) mira anche a garantire l’equa distribuzione proporzionale dei seggi alle coalizioni e a distribuire alle singole liste circoscrizionali i seggi spettanti ai Gruppi di liste aventi il medesimo contrassegno in base ai risultati elettorali conseguiti, nonché – solo se necessario – a far scattare il premio di maggioranza che la legge prevede al fine di garantire la governabilità. È errata, dunque, l’impostazione della sentenza che pone in discontinuità le due fasi, come se rispondessero a logiche ed esigenze completamente diverse.

Veniamo alla determinazione del secondo gruppo di seggi.

C.2.- L’art. 15, comma 6, **n. 1)**, della l. n. 108/1968, dispone che l’Ufficio “**accerta** il numero di seggi conseguiti e **la percentuale di voti validi** raggiunta dal gruppo o dalla **coalizione** di gruppi collegati al presidente proclamato eletto”. In buona sostanza, l’Ufficio Centrale:

- i) dapprima deve “accertare” quale sia la percentuale delle coalizioni (o delle singole liste non coalizzate) e quanti seggi spetterebbero a esse in base a tale percentuale;
- ii) deve, quindi, “accertare” quanti seggi spetterebbero alla coalizione vincente in base a tale percentuale;

iii) deve, poi, accertare se – al lordo dei voti già assegnati alla coalizione vincente in base al calcolo di cui all’art. 15, comma 5 – la coalizione vincente ottenga o meno almeno 29 seggi o, il che è lo stesso, se la coalizione vincente abbia una percentuale che sia uguale o superiore al 58% (percentuale che corrisponde a 29 seggi sui cinquanta previsti);

iv) nel caso in cui dall’accertamento precedente **non** si ricavi che la coalizione vincente abbia ottenuto più del 58% dei voti, allora – e solo allora – deve applicare alternativamente i nn. 2), 3) o 4) del medesimo comma 6 in base alle percentuali accertate, in quanto, come abbiamo già visto, la legge elettorale prevede un premio di maggioranza finalizzato alla governabilità. La legge, infatti, non a caso usa la congiunzione (condizionale e ipotetica) “*qualora*” all’inizio dei suddetti nn. 2), 3) o 4): l’applicazione di tali ipotesi, infatti, è condizionata al fatto che sia necessario garantire un premio di maggioranza alla coalizione vincente.

È del tutto evidente che **nel caso in cui dall’accertamento precedente si ricavi che la coalizione vincente abbia ottenuto più del 58% dei voti – come nel caso qui in discussione –, allora l’UCR si deve disinteressare dei nn. 2), 3) e 4) del comma 6 e deve garantire a essa i seggi che le spettano percentualmente, in ossequio all’impianto proporzionale della legge elettorale. Deve, quindi, passare direttamente ad applicare il n. 5 del medesimo comma 6.**

Non ci sono ragioni plausibili perché non sia così. È bene precisare, infatti, che, contrariamente a quanto affermato dal TAR, l’assegnazione di un premio di maggioranza scatta **solo** se è necessario garantire la c.d. governabilità.

C.3.- Chiarita la disciplina positiva, deve ora verificarsi a quanto ammonti la percentuale di voti conseguita dalla coalizione Decaro.

Come si evince agevolmente dal Verbale impugnato (§§5, 6 e 7, pp. 10 sgg.), Decaro e la sua coalizione hanno conseguito la “**cifra elettorale pari a 919.268 voti validi [...] che rappresenta il 63,99% del totale dei voti validi conseguiti**”. Questo è il dato che deve essere costantemente tenuto in considerazione quando devono svolgersi a valle ulteriori calcoli.

Ciò è conseguenza del fatto che il procedimento elettorale in parola è unico (per pacifica affermazione anche di codesto Ecc.mo Consiglio di Stato) e, quindi, non ci possono essere cesure che sostanzialmente annullino grandezze che sono emerse nei passaggi precedenti.

È il **dato complessivo iniziale** che deve essere costantemente tenuto in considerazione, in

quanto fotografa fedelmente la volontà degli elettori e i rapporti di forza tra i concorrenti – siano essi gli aspiranti alla presidenza o le coalizioni che aspirano ad avere la maggioranza o, ancora, i gruppi di liste che all'interno delle coalizioni aspirano a eleggere propri candidati in Consiglio regionale – che dovranno poi essere trasfusi nei conteggi, secondo la logica generale e le norme puntuali della legge elettorale regionale.

C.4.- L'errore in cui è incorso l'Ufficio Centrale invece, è di **non aver svolto l'accertamento di cui al n. 1)** del comma 6 dell'art. 15 della l. n. 108 del 1968 e aver applicato direttamente il successivo **n. 2)** del medesimo comma 6, assegnando alla coalizione Decaro 29 seggi (complessivi: considerando anche quelli già assegnati tra i primi 23). Al contrario, avrebbe dovuto assegnare alla coalizione Decaro 32 seggi, che rappresentano, appunto, il 63,99% dei seggi che compongono il Consiglio.

In buona sostanza, **l'UCR ha saltato un passaggio determinante della catena procedimentale**, violando frontalmente il chiaro *dictum* della legge.

C.4.1- In subordine, fermo quanto detto *supra* con riferimento all'interpretazione e all'applicazione dell'art. 15, comma 6, n. 1), ove si ritenesse che non si possano prendere in considerazione i voti conseguiti dai candidati presidente e le relative percentuali perché non omogenei con i voti di lista – ma a quel punto non si capisce per quale ragione, invece, la soglia di sbarramento si calcola sul totale dei voti dei candidati presidente – i seggi da assegnare sarebbero comunque 31 prendendo la somma dei voti dei gruppi di lista.

Valga il vero. La somma delle cifre elettorali di coalizione ammonta a 1.328.923 voti (lo si ricava dal §9, pp. 14 sgg. del verbale). La coalizione Decaro ha conseguito 831.565, che corrisponde al 62, 5743%. Di conseguenza, è agevole constatare che alla coalizione Decaro spetterebbero 31 seggi.

Si badi. In questo calcolo **non** devono escludersi i voti raccolti dalle liste che non superano il 4%. Le soglie di sbarramento, invero, hanno la finalità, da un lato, di evitare l'eccessiva frammentazione della composizione dell'Organo collegiale che deve essere eletto e, dall'altro, una rappresentatività adeguata dei soggetti che compongono l'Organo collegiale. Le soglie di sbarramento non mirano – e non potrebbero farlo, pena la violazione dell'art. 48 Cost. – a “cancellare” dal conteggio dei voti quelli espressi per le lista sotto soglia. Del resto, l'art. 15, comma 4, n. 12, dispone che l'UCR “**dalla ripartizione dei seggi esclude**, altresì, i gruppi che, anche se uniti in coalizione ad altri, non hanno individualmente superato la soglia del quattro per cento dei voti validi conseguiti nella

regione”. L’esclusione, dunque, è solo dalla ripartizione dei seggi, non dal conteggio dei voti al fine di verificare la consistenza e la rappresentatività dell’intera coalizione Decaro.

C.4.2.- In ulteriore subordine, sempre fermo quanto detto *supra* con riferimento all’interpretazione e all’applicazione dell’art. 15, comma 6, n. 1), ove si ritenesse di considerare i voti conseguiti dai gruppi di lista al netto dei voti delle liste escluse per non aver superato la soglia di sbarramento, alla coalizione Decaro spetterebbero comunque 30 seggi. Tale coalizione, infatti, avrebbe 722.923 voti che rappresentano il 59,2423% di 1.211.800 voti (che sono i voti residui sottraendo da 1.328.923 voti complessivi la somma dei voti di tutte le liste che non superano le soglie di sbarramento: numeratore e denominatore, infatti, devono essere omogenei).

C.5.- L’interpretazione qui prospettata, peraltro, è non solo perfettamente coerente con l’**interpretazione sistematica e teleologica** della legge in parola, ma è anche l’unica **co-stituzionalmente orientata**.

Valga il vero.

La legge elettorale pugliese attualmente vigente è – lo si è già ribadito più volte – senza ombra di dubbio una **legge proporzionale**, pur essendo previsti alcuni correttivi, come clausole di soglie di sbarramento e l’eventuale assegnazione di un premio di maggioranza per favorire la governabilità. L’art. 1, comma 2, della l. n. 108 del 1968, come modificato dalla l. reg. n. 7 del 2015, infatti, dispone che “*L’assegnazione dei seggi alle liste concorrenti è effettuata in ragione **proporzionale**, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale, **integrato** da clausole di sbarramento e premio di maggioranza*”.

Ebbene: una legge proporzionale deve essere fedele pedissequa dei risultati elettorali e, per quanto possibile e al netto della naturale disproporzionalità minima di tutte le leggi proporzionali, deve trasformare i voti in seggi in modo che le due percentuali – quella dei voti di coalizione/lista sulla somma dei voti di coalizione/lista e quelli dei seggi conseguiti sul totale dei componenti il Consiglio – siano sovrapponibili.

Le distorsioni all’assegnazione di seggi proporzionale stabilite dalla legge (clausole di sbarramento; premi di maggioranza; *etc.*) devono necessariamente essere interpretate restrittivamente, in quanto eccezioni al principio che informa – si insiste: per espressa volontà del legislatore regionale – la legge elettorale in parola. Il legislatore, in buona sostanza, adottando un sistema che esso stesso definisce esplicitamente proporzionale,

prevede disposizioni che devono essere coerenti con tale modello e l'interprete è obbligato ad applicare le varie disposizioni fedelmente al modello.

Solo così, peraltro, si rispetta la volontà degli elettori e le loro legittime aspettative: gli elettori, infatti, confidano che il loro voto sia “trattato” in un sistema proporzionale.

Come abbiamo già visto *supra*, sul punto la giurisprudenza costituzionale è netta: “*qualora il legislatore adotti il sistema proporzionale, anche solo in modo parziale, esso genera nell'elettore la legittima aspettativa che non si determini uno squilibrio sugli effetti del voto, e cioè una diseguale valutazione del «peso» del voto «in uscita», ai fini dell'attribuzione dei seggi, che non sia necessaria ad evitare un pregiudizio per la funzionalità dell'organo parlamentare (BVerfGE, sentenza 3/11 del 25 luglio 2012; ma v. già la sentenza n. 197 del 22 maggio 1979 e la sentenza n. 1 del 5 aprile 1952)*” (sent. n. 1 del 2014).

Che questo sia l'unico esito ragionevole, oltre che costituzionalmente corretto, lo dimostra anche il sistema per l'elezione dei Sindaci e dei Consigli comunali nei Comuni con più di 15.000 abitanti. Anche in quel caso, infatti, ai sensi dell'art. 73 TUEL se la coalizione vincente supera proporzionalmente il numero di seggi che le spetterebbe con il premio di maggioranza, le vengono assegnati i seggi conquistati proporzionalmente. È quello che è avvenuto recentemente, a mero titolo esemplificativo, proprio in Puglia: alle elezioni comunali di Mesagne (BR) del 24-25 maggio 2026 il Sindaco e la sua coalizione hanno ottenuto circa il 90% dei voti e hanno conquistato un numero di seggi in Consiglio comunale proporzionale al risultato elettorale.

C.6.- Orbene, in conseguenza della attribuzione di **32 seggi** alla coalizione Decaro, e quindi di 18 (e non 15) seggi da ripartire tra i gruppi di liste della coalizione stessa, devono ripercorrersi le operazioni di cui all'art. 15, comma 6 (pag. 116 verbale) considerando il diverso dato in questione (cifra elettorale coalizione di gruppi 722.923: 18 seggi = 40.162).

Gruppi di liste	Cifra elettorale	Cifra diviso Q.E.	Seggi da attribuire	Q.E.moltiplicato numero seggi	Resti	Seggi da attrib. con resti	Totale seggi da attribuire
Partito Democratico	344.193	8.57	8	321.296	22.897	1	9
Decaro Presidente	169.282	4.21	4	160.648	8.694	0	4
Per la Puglia Decaro	113.488	2.82	2	80.324	33.164	1	3
Movimento 5 Stelle	95.960	2.38	2	80.324	15.636	0	2

TOTALE	722.923		16			2	18
--------	---------	--	----	--	--	---	----

Chiarito che al gruppo di liste del PD spettano 9 seggi, deve ora stabilirsi come questi devono essere ripartiti tra le varie liste circoscrizionali.

C.6.1.- Come espressamente stabilito dall'art. 15, comma 6, n. 5, lett. *b*) (che sul punto rinvia alla precedente lett. *a*)), bisogna attingere dalla “*graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente elettorale circoscrizionale*”.

Si badi: contrariamente a quanto fatto dall'UCR (che è partita dalla circoscrizione BAT), **la circoscrizione da cui partire è Lecce.**

Valga il vero.

C.6.1.1.- La suddetta graduatoria è già stata utilizzata per la ripartizione degli ultimi seggi di cui al comma 5 dell'art. 15, quelli disciplinati dalla lett. *e*). Che sia così lo si ricava agevolmente, oltre che dalla lettera della legge, anche dal §16 del Verbale (pp. 91 sgg.). Nel caso di specie, il seggio è stato assegnato alla circoscrizione BAT (v. p. 97 del Verbale). La legge (art. 15, comma 6) dispone che i seggi qui in discussione “*sono ripartiti tra le circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente elettorale circoscrizionale di cui al quinto comma, lettera a), numero 1), iniziando dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio*”. L'interpretazione piana della norma induce a ritenere che, in considerazione del fatto che alla circoscrizione BAT è stato già assegnato un seggio in base a tale graduatoria, la “*prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio*” in base a tale graduatoria è certamente quella successiva, cioè Lecce. In tal senso depone anche l'uso del lemma “*seguendo*”: è evidente, infatti, che l'individuazione della circoscrizione alla quale assegnare il seggio deve “*seguire*” quella già svolta nell'eventuale assegnazione precedente di seggi dalla medesima graduatoria.

C.6.1.2.- Depone in tal senso anche l'interpretazione sistematica e teleologica.

Anzitutto, il “voto residuo” della circoscrizione BAT ha già esaurito il suo “potenziale rappresentativo” una volta che è stato utilizzato per assegnare il seggio ai sensi dell'art. 15, comma 5, lett. *e*). Di conseguenza, riutilizzarlo significherebbe sovra-rappresentare illegittimamente quella circoscrizione. Che è esattamente ciò che è irragionevolmente avvenuto: come abbiamo già osservato, invero, l'UCR ha illegittimamente assegnato alla circoscrizione BAT un numero di seggi (ben 9!) ampiamente sproporzionato rispetto ai

suoi abitanti, mentre la circoscrizione Bari è considerevolmente sotto-rappresentata.

In secondo luogo, solo così è pienamente rispettata l'unicità del procedimento che più volte viene richiamata anche nel verbale qui impugnato e che è stata riconosciuta da codesto Ecc.mo Consiglio di Stato in più occasioni. Diversamente opinando, invero, si avrebbe che le varie fasi sarebbero trattate come compartimenti stagni e indipendenti le une dalle altre, tanto da consentire all'UCR di riassegnare due seggi utilizzando in buona sostanza la stessa "quota di voti".

C.6.2.- Chiarito da dove iniziare, deve ora chiarirsi cosa accade nel caso in cui la graduatoria sia esaurita.

Vale qui quanto già osservato *supra* nel primo motivo di ricorso: dopo l'attribuzione dei seggi in applicazione della più volte citata graduatoria dei voti residuati e l'esaurimento della stessa, non deve utilizzarsi nuovamente tale graduatoria ma deve necessariamente farsi riferimento alla maggior cifra assoluta riportata dalle liste dello stesso gruppo nelle varie circoscrizioni di cui alla tabella a pag. 77 del verbale. Solo così -come si confida di avere dimostrato- si rispetta la rappresentatività territoriale e l'impianto proporzionale della legge elettorale in parola. In tal modo, la prima circoscrizione utile è quella di **Bari** e, di conseguenza, si dovrebbe assegnare il seggio all'avv. Parchitelli.

In subordine, ove si ritenga di non accogliere la tesi appena prospettata perché si ritiene che si debba riutilizzare la graduatoria dei voti residuati, in ogni caso si dovrebbe riprendere dalla circoscrizione Lecce per le ragioni esposte *supra* (par. 2.6.1). Di conseguenza, la sequenza delle circoscrizioni alle quali assegnare i restanti tre seggi che spettano al PD sarà: Lecce; Foggia, **Bari**. Anche in questa prospettiva, dunque, si deve assegnare un seggio all'avv. Parchitelli.

In definitiva, l'attribuzione di due seggi in questa fase in favore della lista PD della circoscrizione di Bari, sommati ai due seggi già attribuiti nella prima fase di assegnazione dei primi 23 seggi, fa ascendere a 4 i seggi del PD nella circoscrizione stessa e quindi conduce alla elezione dell'avv. Lucia Parchitelli.

C.7.- Applicando le coordinate ermeneutiche sopra illustrate, in ipotesi di attribuzione di **31 seggi** alla coalizione Decaro, e quindi di 17 (e non 15) seggi da ripartire (cifra elettorale coalizione di gruppi 722.923: 17 seggi = 42.254) il risultato sarebbe il seguente:

Gruppi di liste	Cifra elettorale	Cifra diviso Q.E.	Seggi da attribuire	Q.E. moltiplicato numero seggi	Resti	Seggi da attrib. con resti	Totale seggi da attribuire
-----------------	------------------	-------------------	---------------------	--------------------------------	-------	----------------------------	----------------------------

Partito Democratico	344.193	8.09	8	338.032	6.161	0	8
Decaro Presidente	169.282	4.00	4	169.016	266	0	4
Per la Puglia Decaro	113.488	2.68	2	84.508	28.980	1	3
Movimento 5 Stelle	95.960	2.27	2	84.508	11.452	0	2
TOTALE	722.923		16			1	17

Ai fini dell'attribuzione degli 8 seggi alle liste circoscrizionali PD, utilizzando la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente elettorale circoscrizionale di cui all'art. 15, comma 5, lett. a), n. 1 (come disposto dal comma 6, n. 5 lett. a) partendo dalla circoscrizione Lecce, spetterebbero i primi 5 seggi alle circoscrizioni Lecce, Foggia, Bari, Brindisi e Taranto e gli altri 3 alle circoscrizioni BAT, Lecce e Foggia.

Ciò liddove si ritenga che la graduatoria dovesse ripartire dall'inizio dopo essere stata esaurita, come ritenuto (erroneamente) dalla Commissione, mentre liddove i seggi ulteriori rispetto a quelli assegnati utilizzando la graduatoria in questione solo una volta fossero attribuiti ricorrendo alla maggior cifra assoluta riportata dalla liste dello stesso gruppo nelle varie circoscrizioni di cui alla tabella a pag. 77 del verbale il risultato finale non cambierebbe, in quanto comunque sarebbe attribuito un seggio in più alla circoscrizione di Bari (e Lecce).

L'attribuzione di due seggi in questa fase in favore della lista PD della circoscrizione di Bari, sommati ai due seggi già attribuiti nella prima fase di attribuzione dei primi 23 seggi, fa ascendere a (da 3 a) 4 i seggi del PD nella circoscrizione stessa e quindi conduce alla elezione dell'avv. Lucia Parchitelli.

Invece, in ipotesi di attribuzione di **30 seggi** alla coalizione Decaro, e quindi di 16 (e non 15) seggi da ripartire (cifra elettorale coalizione di gruppi 722.923: 16 seggi = 45.182) il risultato sarebbe il seguente:

Gruppi di liste	Cifra elettorale	Cifra diviso Q.E.	Seggi da attribuire	Q.E. moltiplicato numero seggi	Resti	Seggi da attrib. con resti	Totale seggi da attribuire
Partito Democratico	344.193	7.61	7	316.274	27.919	1	8
Decaro Presidente	169.282	3.74	3	135.546	33.736	1	4
Per la Puglia Decaro	113.488	2.51	2	90.364	23.124	0	2

Movimento 5 Stelle	95.960	2.12	2	90.364	5.596	0	2
TOTALE	722.923		14			2	16

L'attribuzione dei seggi alle liste circoscrizionali PD sarebbe la stessa di quella già illustrata in precedenza per l'ipotesi in cui alla coalizione Decaro fossero attribuiti in totale 31 seggi.

C.8.- Il TAR ha rigettato la censura sul rilievo secondo cui nella prima fase di attribuzione dei 23 seggi *“la forza elettorale della coalizione vincente ha trovato piena e proporzionale traduzione in seggi: la coalizione ha ottenuto un numero di seggi corrispondente alla propria percentuale di consenso, calcolata sulla base di 23 seggi disponibili”* mentre nella seconda fase *“restanti 27 seggi sono attribuiti secondo un meccanismo diverso, che include il premio di maggioranza. Tale premio non è un correttivo residuale che interviene solo quando la coalizione non ha raggiunto una determinata soglia di seggi, ma è un elemento strutturale della seconda fase del procedimento, che opera in ogni caso e per un insieme autonomo di seggi”*; la tesi prospettata in primo grado secondo cui la proporzione tra voti e seggi debba essere calcolata sull'intero Consiglio regionale di 50 seggi come se si trattasse di un unico riparto proporzionale non corrisponderebbe *“alla struttura della legge, che ha suddiviso l'attribuzione dei seggi in due fasi rette da logiche differenti, seppure collegate: la prima, proporzionale; la seconda, orientata alla governabilità. L'attribuzione di 29 seggi alla coalizione vincente è il risultato della somma dei seggi ottenuti nella prima fase e di quelli derivanti dalla seconda fase, in applicazione del meccanismo previsto dalla norma. Non vi è stata alcuna compressione della rappresentanza proporzionale della coalizione, che si è interamente realizzata nella prima fase. Il premio di maggioranza modifica il numero di seggi alla coalizione vincente nella seconda fase secondo una logica di garanzia della governabilità, che il legislatore regionale ha legittimamente adottato nell'esercizio della propria discrezionalità. Infine, il fatto che il risultato complessivo (29 seggi su 50) sia inferiore alla percentuale di voti ottenuta dalla coalizione nel suo complesso (circa 64 per cento), pur essendo peculiare, non dimostra un vizio del sistema, ma riflette la scelta legislativa di articolare l'attribuzione dei seggi in due fasi distinte, nella prima delle quali la proporzionalità si esprime pienamente”*. Infine, *“il meccanismo opera, peraltro, anche in funzione di garanzia della rappresentanza dell'opposizione: un riparto integralmente proporzionale di tutti i 50 seggi attribuirebbe*

alla coalizione vincente, con il 64 per cento dei voti, circa 32 seggi, riducendo la rappresentanza delle forze di minoranza a 18 seggi. Il sistema vigente riserva invece all'opposizione almeno un determinato numero di seggi (21 su 50 nel caso in cui ne siano assegnati 29 alla maggioranza), assicurando un equilibrio tra la capacità di governo della maggioranza e la funzione di controllo e dialettica democratica propria delle forze di minoranza in seno all'organo rappresentativo”.

C.9.- Il vizio del ragionamento sotteso al rigetto della doglianza è palese, in quanto si confondono del tutto i piani della rappresentanza e del premio di maggioranza, introducendo un sistema che in realtà neppure la legge prevede.

Come già riferito, una legge proporzionale deve essere fedele pedissequa dei risultati elettorali e, per quanto possibile e al netto della naturale disproporzionalità minima di tutte le leggi proporzionali, deve trasformare i voti in seggi in modo che le due percentuali – quella dei voti si coalizione/lista sulla somma dei voti di coalizione/lista e quelli dei seggi conseguiti sul totale dei componenti il Consiglio – siano sovrapponibili.

Le distorsioni all'assegnazione di seggi proporzionale stabilite dalla legge (clausole di sbarramento; premi di maggioranza; *etc.*) devono necessariamente essere interpretate restrittivamente, in quanto eccezioni al principio che informa – si insiste: per espressa volontà del legislatore regionale – la legge elettorale in parola. Il legislatore, adottando un sistema che esso stesso definisce esplicitamente proporzionale, prevede disposizioni che devono essere coerenti con tale modello e l'interprete è obbligato ad applicare le varie disposizioni fedelmente al modello.

Pertanto, l'impalcato motivazionale della sentenza, che giustifica l'aberrante meccanismo in virtù del quale dovrebbe esistere un tetto massimo ai seggi attribuibili alla coalizione vincente (29 su 50) qualunque sia il numero di voti conseguiti e dovrebbe sempre essere assicurato un numero considerevole di seggi (21 su 50), non regge in quanto si fonda sul postulato secondo cui la rappresentanza proporzionale della coalizione si sarebbe interamente realizzata nella prima fase e solo nella prima fase vale la logica proporzionale (per l'attribuzione di 23 seggi), mentre nella seconda prevale la logica della governabilità (per l'attribuzione di 27 seggi).

Infatti, la legge non consente assolutamente di poter condividere tali assunti, ritenendo peraltro che nella seconda fase il principio della proporzionalità sia stato sostanzialmente abdicato per introdurre un sistema di salvaguardia di un numero di seggi qualunque sia il

risultato elettorale, ed infatti anche la seconda fase è ispirata al meccanismo proporzionale. In buona sostanza, seguendo l'errato ragionamento del TAR, la governabilità sarebbe assicurata assegnando un numero di seggi inferiore a quello spettante proporzionalmente alla coalizione vincente: oltre a essere violativo della legge e della *ratio* sottesa alla previsione di un premio di governabilità, ciò è evidentemente lontano dal buon senso - anzi tutto - e dalla logica di un sistema elettorale che si basa sulla raccolta dei voti da parte delle coalizioni e, al loro interno, delle liste in concorrenza tra loro per ottenere il miglior risultato possibile. Né il ragionamento del TAR è convincente dal lato delle forze di opposizione. Si badi: non si tratta qui di garantire un c.d. diritto di tribuna alle forze minori, meccanismo che – in ipotesi – potrebbe anche fungere da ulteriore elemento di disproporzionalità. Qui si tratta di assegnare alla coalizione perdente un numero di seggi ben più alto rispetto alla percentuale di voti e consenso raccolti, senza che ciò sia giustificato dalla tutela di alcun bene costituzionalmente rilevante.

C.10- In subordine, violazione degli artt. 1, 3 e 48 Cost. Questione di legittimità costituzionale.

C.10.1.- Ove l'Ecc.mo Consiglio di Stato ritenesse che la legge non possa essere interpretata nel senso sopra prospettato e che l'UCR, prima, e il TAR, poi, l'abbiano correttamente applicata, sarebbe necessario sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 della l. n. 108 del 1968, come modificato da ultimo dall'art. 8 della l. reg. Puglia 10 marzo 2015, n. 7 per violazione degli artt. 1, 3, 48, della Costituzione, nella parte in cui non consente di assegnare alla coalizione collegata al candidato presidente risultato eletto un numero di seggi proporzionale superiore al premio di maggioranza.

C.10.2.- Anche nel caso del numero di seggi assegnati alla “coalizione Decaro” i limiti in materia elettorale che la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto in capo al legislatore (“*limiti generali del rispetto dei canoni di non manifesta irragionevolezza e di necessaria coerenza rispetto alle finalità perseguite*”: sent. n. 62 del 2022) risultano superati dalla norma in esame, ove interpretata nel senso che alla coalizione di appoggio al presidente eletto non debba essere assicurata la piena rappresentanza proporzionale quando superi la soglia dei seggi previsti per il premio di maggioranza.

In tal modo, la norma si appalesa come manifestamente irragionevole e certamente incoerente rispetto alle finalità generali. Di conseguenza, si pone in contrasto, per plurimi profili, con gli artt. 1, comma 2, 3 e 48 Cost.

C.10.2.1.- La legge elettorale qui in discussione è senza ombra di dubbio una legge proporzionale, come è espressamente stabilito all'art. 1 della l. n. 108 del 1968 più volte richiamato. Se ne deduce agevolmente che:

i) la ripartizione dei seggi per la composizione del Consiglio è su base proporzionale;
ii) la legge prevede che tale base proporzionale sia integrata da due clausole che ne possono distorcere la rappresentatività:

- clausole di sbarramento, al fine di evitare l'eccessiva frammentazione;
- premio di maggioranza, al fine di garantire un'adequata governabilità.

Ebbene: come già accennato *supra*, in caso di legge dichiaratamente proporzionale, l'assegnazione dei seggi deve seguire, per quanto possibile, tale impostazione e il sacrificio imposto alla proporzionalità dell'assegnazione dei seggi non può superare quanto strettamente necessario a garantire eventuali altri beni altrettanto meritevoli di tutela (come, ad esempio, la governabilità).

La Corte ha affermato che è contraria a Costituzione una disciplina che *“non è proporzionata rispetto all'obiettivo perseguito, posto che determina una compressione della funzione rappresentativa dell'assemblea, nonché dell'eguale diritto di voto, eccessiva e tale da produrre un'alterazione profonda della composizione della rappresentanza democratica, sulla quale si fonda l'intera architettura dell'ordinamento costituzionale vigente”*. Con riferimento al premio di maggioranza previsto dall'allora legge elettorale per l'elezione dei deputati, la Corte lo ha dichiarato incostituzionale proprio perché quella disciplina produceva una *“divaricazione tra la composizione dell'organo della rappresentanza politica, che è al centro del sistema di democrazia rappresentativa e della forma di governo parlamentare prefigurati dalla Costituzione, e la volontà dei cittadini espressa attraverso il voto, che costituisce il principale strumento di manifestazione della sovranità popolare, secondo l'art. 1, secondo comma, Cost.”*. La Corte ha aggiunto che *“Le norme censurate, pur perseguendo un obiettivo di rilievo costituzionale, [...] dettano una disciplina che non rispetta il vincolo del minor sacrificio possibile degli altri interessi e valori costituzionalmente protetti, [...] posto che [tale disciplina] determina una compressione della funzione rappresentativa dell'assemblea, nonché dell'eguale diritto di voto”* (sent. n. 1 del 2014, cit.). Infine, la Corte ha messo in guardia dalla possibilità che *“In tal modo si può verificare in concreto una distorsione fra voti espressi ed attribuzione di seggi che, pur essendo presente in qualsiasi sistema elettorale, nella specie assume una misura tale*

da comprometterne la compatibilità con il principio di eguaglianza del voto (sentenze n. 15 e n. 16 del 2008)” e ha precisato che “Il test di proporzionalità utilizzato da questa Corte come da molte delle giurisdizioni costituzionali europee, spesso insieme con quello di ragionevolezza, ed essenziale strumento della Corte di giustizia dell’Unione europea per il controllo giurisdizionale di legittimità degli atti dell’Unione e degli Stati membri, richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi”.

Ebbene: è esattamente quello che accade qui a seguito dell’interpretazione e applicazione che ne ha dato l’Ufficio Centrale Regionale.

Si badi: non è rilevante che in quell’occasione il premio di maggioranza così come previsto dalla legge elettorale nazionale aveva un effetto disproporzionale a danno delle forze minori mentre nel caso qui in discussione l’effetto disproporzionale danneggia la coalizione vincente. Quel che conta è che **in un sistema dichiaratamente proporzionale** – come è certamente quello qui in discussione per espressa previsione legislativa – **la disproporzionalità deve essere per quanto possibile limitata e, in ogni caso, deve essere funzionale al raggiungimento dello scopo dichiarato di favorire la governabilità**. Nel caso in cui – come accade nelle elezioni regionali del 2025 qui in discussione – la governabilità è assicurata dall’esito “naturale” (cioè proporzionale) delle elezioni, il meccanismo che distorce la proporzionalità non ha alcuna ragion d’essere. Di conseguenza, è illegittimo che la legge regionale imponga l’applicazione del premio di maggioranza quando non ve ne è bisogno e causando una grave disproporzionalità della composizione del Consiglio, in quanto in tal modo si conculca l’eguaglianza e la libertà del voto dei cittadini e delle cittadine di cui agli artt. 1, comma 2, 3 e 48 Cost.

C.10.2.2.- A tal proposito è utile richiamare la sent. n. 35 del 2017 della Corte costituzionale che, tra i vari profili, ha affrontato anche quello della necessità di attivare un meccanismo finalizzato al conseguimento del premio di maggioranza (ballottaggio) quando una coalizione aveva raggiunto già un determinato numero di seggi (v., in particolare, il par. 8 del *Diritto*). In quell’occasione la Consulta ha preliminarmente affermato che “*L’interpretazione meramente letterale delle disposizioni ricordate è tuttavia fuorviante, poiché*

consegna un risultato il quale, prima ancora che irragionevole, è in contrasto con la ratio complessiva cui è ispirata la legge [...]. Tale risultato può e deve essere evitato attraverso una lettura sistematica delle disposizioni rilevanti”. Ha poi aggiunto, per giustificare l’infondatezza della questione, che *“Poiché, infatti, carattere distintivo della legge elettorale in esame è quello di favorire la formazione di una maggioranza, ossia fare in modo che una lista disponga, alla Camera, di 340 seggi, si deve interpretare l’appena citato art. 83, comma 1, numero 7) [...] nel senso che resta ferma l’attribuzione dei seggi effettuata dall’Ufficio centrale nazionale (quella di cui al comma 1, numero 4, del citato art. 83), quando la lista abbia già ottenuto 340 seggi, cioè quando abbia avuto «esito positivo» la verifica di cui al comma 1, numero 6), della medesima disposizione, anche a prescindere dalla percentuale dei voti ottenuti da tale lista. In altri termini, l’esito positivo cui si riferisce quella disposizione non può non ricomprendere anche l’ipotesi che il giudice a quo considera. E poiché in tale ipotesi l’obiettivo perseguito dalla legge è già stato raggiunto, non è necessario procedere al turno di ballottaggio”.* Mutatis mutandis, è evidente la sovrapponibilità del ragionamento della Corte al caso *de quo*. Anche qui la finalità perseguita dal legislatore – garantire la governabilità attraverso la previsione di un determinato numero di seggi – è ampiamente raggiunta dall’applicazione proporzionale (“ordinaria”) dell’assegnazione dei seggi. Di conseguenza, i meccanismi “speciali”, divenuti inutili, non devono essere applicati.

Di qui i denunziati profili di illegittimità costituzionale della legge regionale applicata, che non sono stati erroneamente considerati dal TAR e che qui si devono riproporre.

* * * * *

Alla stregua dei suesposti motivi, l’avv. Lucia Parchitelli, rappresentata e difesa dai sottoscritti difensori,

CHIEDE

che l’Ecc.mo Consiglio di Stato voglia accogliere il presente ricorso in appello e, per l’effetto, previa riforma della sentenza gravata, voglia:

a.- annullare in *parte qua* il verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d’appello di Bari del 9 gennaio 2026 avente ad oggetto “Elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Puglia del 23 e 24 novembre 2025” nonché gli atti precedenti, consequenziali e comunque connessi meglio indicati in epigrafe;

b.- correggere i risultati delle operazioni elettorali per l'elezione del Presidente e del Consiglio Regionale della Puglia relativi alle elezioni del 23 e 24 novembre 2025 con rideterminazione della ripartizione dei seggi tra le liste circoscrizionali del gruppo Partito Democratico con l'attribuzione alla lista circoscrizionale di Bari di 4 seggi anziché 3 e a quella della BAT di 2 seggi anziché 3 e così proclamando eletta consigliere regionale l'avv. Lucia Parchitelli in luogo del sig. Giovanni Vurchio;

c.- in via subordinata, correggere i risultati elettorali nei sensi indicati sub *b* previa proposizione di questione di legittimità costituzionalità dell'art. 15, l. n. 108/1968, come modificato da ultimo dall'art. 8, l.r. Puglia n. n. 7/2015;

d.- correggere i risultati delle operazioni elettorali per l'elezione del Presidente e del Consiglio Regionale della Puglia relativi alle elezioni del 23 e 24 novembre 2025 con rideterminazione dei seggi da attribuire alla coalizione di gruppi di liste collegati al presidente proclamato eletto Antonio Decaro nella misura di 32, o in subordine 31 o, in via ulteriormente gradata, 30 in luogo dei 29 assegnati con i provvedimenti impugnati, con gli effetti indicati nel secondo motivo di ricorso;

e.- in via subordinata, correggere i risultati elettorali nei sensi indicati sub *d* previa proposizione di questione di legittimità costituzionalità dell'art. 15, l. n. 108/1968, come modificato da ultimo dall'art. 8, l.r. Puglia n. n. 7/2015.

Con ogni conseguenza di legge anche in relazione alle spese di giudizio.

Il presente ricorso in appello è esente dal versamento del contributo unificato ai sensi dell'art. 127 c.p.a.

Bari, 10 giugno 2026

avv. Piermassimo Chirulli

avv. Luigi d'Ambrosio